

Convenzione per l'affidamento ai Centri di Assistenza Fiscale degli adempimenti connessi all'erogazione delle prestazioni Sociali agevolate di cui agli art. 65 e 66 della L. 448/98

Convenzione tra

Il Comune di Sala Consilina rappresentato dal Dirigente
nato a..... il....., nella qualita' di Dirigente degli Affari Generali;

Ed

Il C.A.F. con sede a
Via ,c.f
..... Partita I va iscritto all'albo nazionale C.A.F. al
n , con provvedimento n del pubblicato sulla G.U. n del
..... , con sede legale in alla Via ,
rappresentato, ai fini della presente convenzione, dal Signor , in
qualità di.....

PREMESSO

- che gli art. 65 e 66 della L. n. 448/98 del 23112/1998 hanno introdotto nel sistema del welfare nazionale la concessione di contributi economici in favore della maternità e dei nuclei familiari con almeno tre figli minori;
 - che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni Sociali agevolate o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o, comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
 - che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., ai fini della determinazione del valore dell'ISEE, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal DLgs 9 luglio 1997 n. 241 e s.m.i., o direttamente alla Amministrazione Pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla Sede INPS competente per territorio;
 - che i Comuni, al fine di fornire ai cittadini l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale;
 - che l'INPS ha stipulato una convenzione con i centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la raccolta e l'invio delle dichiarazioni sostitutive e il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente); a fronte di un compenso di anno in anno determinato dall'Istituto.
- Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

Il Comune, di Sala Consilina, ai sensi degli art. 1 e 3 comma 2 del decreto legislativo 109/98, modificato dal decreto legislativo 130/2000, affida al C.A.F. firmatario della presente Convenzione, l'attività di assistenza ai cittadini che intendono richiedere al comune di Sala Consilina le prestazioni sociali previste dagli art. 65 e 66 della legge 448/98 mediante la raccolta di informazioni

di cui all'art. 4 del su citato decreto legislativo 109/98 e s. m. i.

ART.2

IMPEGNO DEL CAF PER TUTTE LE ATTIVITA' DELEGATE

Il Caf per tutte le mansioni conferitegli con la presente convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività, in nome e per conto del Comune di Sala Consilina a titolo gratuito:

1. Supportare ed assistere "con personale altamente professionale" i cittadini che richiedono le prestazioni in parola per la compilazione della modulistica necessaria a ottenere il beneficio consistente in:

a) compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e della attestazione di cui al D.L.gs 109/98 e s.m.i., secondo lo schema tipo previsto nel D.P.C.M. 18 maggio 2000;

b) susseguente registrazione dei dati in essa contenuti avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall'INPS, così come previsto dalla direttiva del citato D.lgs. 130/2000 o verificare mediante specifico programma di controllo rilasciato dall'Istituto medesimo;

c) compilazione della specifica istanza mirante a richiedere al comune di Sala Consilina la concessione dell'assegno di maternità ovvero dell'assegno in favore dei nuclei familiari con almeno 3 figli minori, che verrà presentata all'Ufficio Protocollo comunale;

2. Controllare la leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché acquisire la fotocopia del documento di identità del richiedente la prestazione sociale agevolata, quale supporto indispensabile dell'autocertificazione.

3. Acquisire agli atti, sia in formato cartaceo sia in supporto magnetico, la dichiarazione sostitutiva unica completa dell'attestazione protocollata nonché della su indicata istanza, con indicazione della data di rilascio.

4. Compilare, secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 18 maggio 2001, l'attestazione della situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE. La validità di tale attestazione da parte del C.A.F. resta vincolata, come da convenzione stipulata con l'INPS, e alla conferma della esattezza dei dati in essa contenuti da parte della banca dati dell'INPS, che, alla trasmissione delle dichiarazioni sostitutive uniche, è tenuto a rilasciare ricevuta di correttezza dei dati e del calcolo ISE e ISEE con i medesimi determinati.

Consegnare al Comune l'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e gli assegni nucleo familiare per l'autorizzazione alla concessione degli stessi.

Impegnarsi ad accettare tutte le istanze dei cittadini richiedenti il contributo, purché presentate nei termini di legge, cioè entro sei mesi dalla nascita del bambino, relativamente alle pratiche di richiesta di assegno di maternità, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto il contributo, relativamente alle pratiche di richiesta di assegno per il nucleo familiare.

Rappresentare ai cittadini che possono essere eseguiti da parte del Comune, una volta in possesso dei dati relativi alle prestazioni richieste, controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorre in caso di dichiarazioni mendaci;

Prima di trasmettere, al fine della corresponsione del relativo contributo, nel formato informatico richiesto dall'INPS, i dati dei beneficiari degli assegni in parola, è necessario che il CAF accerti, tramite il Comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata.

Esporre, copia della presente convenzione nelle proprie sedi destinate allo svolgimento dell'attività da essa prevista.

La responsabilità dei dati trasmessi all'INPS è ad esclusivo carico del CAF, in particolare il CAF si assume ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione, attestante la situazione economica dichiarata, sollevando il Comune ed i dipendenti comunali da ogni responsabilità civile e penale per danni verso terzi nel caso di errori od omissioni nell'espletamento del servizio.

Qualora i cittadini interessati presentino ricorso al Comune contro il provvedimento che nega o

revoca la prestazione agevolata, il Comune chiamerà in causa il CAF quale terzo responsabile. Il CAF, attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali ed inadempienze commesse dagli operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

Il CAF dovrà garantire la massima riservatezza, su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività affidatagli con la presente convenzione, ed è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del DLgs-196/2003.

ART.3

OBBLIGHI DEL COMUNE

- 1) Effettuare i controlli anagrafici sulle istanze consegnate dai CAF.
- 2) Adottare i successivi provvedimenti per la concessione ed il diniego degli assegni, nonché della revoca dei benefici.

ART.4

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, a decorrere dal momento della sottoscrizione, sussistendone le condizioni normative, ha la durata di TRE anni e non è prorogabile tacitamente.

ART.5

COMPENSI

Per l'espletamento delle attività, oggetto della presente convenzione, non sono previsti compensi da parte del Comune di Sala Consilina. La convenzione, pertanto, è da intendersi a titolo gratuito.

Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della presente convenzione.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge in materia.

La presente convenzione decorre dal al

Letta, approvata e sottoscritta

Il Dirigente dell'Area Affari Generali

IL Rappresentante Legale del CAF